

Publicato il 26/02/2024

**N. 01862/2024REG.PROV.COLL.**

**N. 02547/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2547 del 2023, proposto da Funstage Gmbh, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgia Romitelli e Giulio Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

***contro***

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ex Monopoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

***nei confronti***

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 17844/2022, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli ex Monopoli e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la nota depositata in data 2 febbraio 2024 con la quale la parte appellata ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024 il Cons. Marco Valentini e udita per la parte appellante l'avvocato Anna Mazzoncini in sostituzione dell'avvocato Giorgia Romitelli.

Viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Avanti il giudice di prime cure, l'originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l'annullamento:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo

a) della lista di siti pubblicata da ADM in data 21 aprile 2022 sul proprio sito web, limitatamente alla parte in cui ha inserito il nome a dominio [www.gametwist.com](http://www.gametwist.com) nell' *"Elenco di siti di gioco inibiti ai sensi dell'articolo 1, commi 50 e 50-bis, della legge n. 296/2006 e relativi decreti direttoriali attuativi del 2.01.2007 e del 15.11.2017, in quanto contenenti offerta, in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro ovvero contenenti pubblicità, diretta o indiretta, dei medesimi prodotti o offerta di software atti ad eludere l'inibizione di siti non autorizzati disposta da ADM"*;

b) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale;

c) nonché per la condanna di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ADM all'integrale risarcimento del danno che ci si riservava di quantificare e dimostrare in corso di causa;

per quanto riguarda i motivi aggiunti

d) del provvedimento n. registro ufficiale 0175750.21-04-2022-U a firma del Dirigente di ADM, dott. Luca Turchi, avente ad oggetto “*inibizione siti di gioco non autorizzato – Art. 102 del D.L. 14/08/2020 n. 104, convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126*” - depositato in giudizio in data 7 luglio 2022 e non notificato alla ricorrente – nella parte in cui si apprende che ADM ha disposto l'ordine di inibizione del sito *www.gametwist.com* ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 anziché ai sensi dell'articolo 1, commi 50 e 50-bis, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296 e relativi decreti direttoriali attuativi del 2 gennaio 2007 e del 15 novembre 2017 ;

e) della lista di siti pubblicata da ADM in data 21 aprile 2022 sul proprio sito web, limitatamente alla parte in cui ha aggiornato – successivamente alla proposizione del ricorso - il riferimento normativo e, quindi, ha inserito il nome a dominio *www.gametwist.com* nell’“*Elenco di siti di gioco inibiti ai sensi dell'art. 102 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126*”;

f) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale.

Il primo giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e respinto i motivi aggiunti in quanto infondati.

Emerge in fatto dagli atti di causa, che la società ricorrente è iscritta nel registro delle imprese austriaco ed eroga servizi di gioco *online* mediante applicazioni mobili

e *social network*, nonché che la stessa è titolare del dominio internet *www.gametwist.com*, sito *web* di giochi *online* (che comprendono bingo, poker, casinò e slot machine).

In data 21 aprile 2022 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la *blacklist* dei siti *web* da oscurare per aver offerto servizi di gioco con vincite in denaro senza regolare concessione.

Poiché in tale lista era inserita anche la ricorrente, la medesima ne ha chiesto l'annullamento avanti il TAR adito, nella parte in cui essa annovera il predetto sito, nonché formulando istanza per il risarcimento dei danni.

In particolare, la ricorrente ha lamentato in primo grado l'illegittimità dell'elenco impugnato per essersi quest'ultimo testualmente basato su una disposizione di legge (art. 1, commi 50 e 50-bis della legge n. 296/ 2006) che risulta abrogata e sostituita da una diversa disposizione di legge (art. 102, comma 3, del d.l. n. 104/2020), ed inoltre, ha dedotto la carenza totale di potere, poiché la norma richiamata, e la relativa possibilità di oscurare il sito *web*, sarebbero applicabili solamente ai giochi online che attribuiscono vincite in denaro, che necessitano di preventiva concessione.

L'originaria ricorrente ha altresì dedotto l'illegittimità dell'elenco impugnato per violazione del principio del contraddittorio, poiché l'atto impugnato non sarebbe stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento, né da qualsiasi altra garanzia procedimentale.

Con i motivi aggiunti, la ricorrente ha sostanzialmente riproposto le medesime censure già sollevate con il ricorso principale, considerato che l'ADM aveva nelle more proceduto a sostituire l'elenco originario, emendandolo a livello formale con

l'indicazione della corretta fonte normativa (l'art.102 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104).

Nella decisione oggetto dell'odierna impugnazione, il primo giudice ha rilevato anzitutto l'improcedibilità del ricorso introduttivo, in quanto, a giudizio del TAR, il nuovo elenco dei siti oscurati, impugnato con motivi aggiunti, integra un atto di convalida del primo elenco gravato con ricorso introduttivo, non sconfinante in alcuna non consentita integrazione postuma della motivazione, affetta da un vizio meramente formale.

Ne consegue, secondo il TAR, che poiché nel caso di specie l'elenco dei siti impugnato con il ricorso introduttivo è stato legittimamente convalidato dal successivo elenco dei siti gravato con i motivi aggiunti, il ricorso introduttivo debba dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, dato che gli effetti lesivi del primo elenco impugnato sono stati interamente elisi e sostituiti dagli effetti del secondo elenco.

Quanto ai motivi aggiunti, rileva il primo giudice che il sistema dei giochi e delle scommesse nell'ordinamento italiano si fonda su una riserva statale che si concretizza in un monopolio legale in favore dello Stato, nonché in un regime autoritativo di tipo concessorio.

L'art. 88 del T.U.L.P.S. (come modificato dai commi 2-ter e 2-quater della legge 22 maggio 2010, n. 73, di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40), dispone l'obbligo di licenza per l'esercizio delle scommesse, rilasciata oggi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

In corso di concessione, l'ADM esercita poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione.

Il potere pubblico di rimozione o inibizione di siti dal *web* trae la sua legittimazione da un'offerta o pubblicizzazione di servizi svolti “*secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori*”.

Secondo il giudice di prime cure, tale circostanza ricorre senza dubbio nell'ipotesi di giochi che possiedono i connotati sostanziali del gioco d'azzardo e il relativo gestore risulti sprovvisto della necessaria autorizzazione o licenza amministrativa.

Al fine di determinare se la piattaforma di giochi *online* di cui è causa sia suscumbibile in quel paradigma di attività per cui secondo la legge è indispensabile la preventiva autorizzazione amministrativa, assente nel caso di specie, il giudice di prime cure richiama due elementi: la partecipazione a pagamento al gioco; la possibilità di vincere “una ricompensa di qualsiasi natura”.

Sul punto, il TAR non ha condiviso le tesi difensive volte ad escludere le citate circostanze attraverso un'interpretazione considerata eccessivamente formale, ritenendo per converso che la *ratio* dell'art. 1 del d.lgs. n. 496/1948, sia quella di riservare al controllo dello Stato ogni gioco di abilità e concorso-pronostico atto a generare rischi di ludopatia.

Nella descrizione della modalità dei giochi, il giudice di prime cure individua la sussistenza del primo requisito legale del gioco d'azzardo (pagamento di una posta in denaro per partecipare), tenuto conto che il sistema di gioco appare congegnato allo scopo di incentivare gli utenti a pagare i Twist per giocare in misura sempre maggiore; quanto al secondo requisito, cioè quello dell'erogazione, in caso di vincita, di “una ricompensa di qualsiasi natura”, osserva il TAR che la “posta in palio” presenta un suo indubitabile valore economico, potendo dunque rientrare nella nozione, ampia e flessibile, di “ricompensa di qualsiasi natura” cui fa riferimento l'art. 1 del d.lgs. n. 496/1948.

Conclude il primo giudice escludendo la possibilità di riconoscere il richiesto risarcimento dei danni, in ragione della reiezione del gravame che esclude che il danno asseritamente subito possa essere considerato ingiusto o illecita la condotta tenuta dall'Amministrazione.

Avverso la sentenza di primo grado è stato depositato ricorso in data 17 marzo 2023 con la richiesta di annullare e/o riformare la sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II, 29.12.2022, n 17844, e per l'effetto accogliere il ricorso del primo grado, con annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati.

Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In data 5 gennaio 2024 ha depositato memoria la parte appellante.

Nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

In sede di appello, è stato dedotto:

*Error in iudicando ed in procedendo– erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato il primo motivo ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti, difetto d'istruttoria, omessa valutazione di elementi decisivi, travisamento dei fatti, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Violazione e falsa applicazione dell'art. 102, comma 1, del D. L. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020. Violazione del principio legalità e di tassatività. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Carezza di potere. Difetto assoluto di attribuzione.*

Con il primo motivo, lamenta l'appellante che il TAR avrebbe dovuto solamente valutare se ADM avesse motivato il provvedimento, se avesse integrato in giudizio le proprie motivazioni e se avesse agito in applicazione dei principi di buona amministrazione.

L'appellante contesta, in particolare, la qualificazione di GameTwist come gioco d'azzardo, avendo il TAR omesso di considerare che nel nostro ordinamento esistono i giochi *online* con finalità ludiche senza vincita in denaro o di altra natura, nonché che tali giochi sono leciti e non soggetti ad una disciplina regolamentare specifica, ad alcuna autorizzazione o divieto, e non rientrano neanche nelle competenze di ADM.

Deduce altresì l'appellante che non esiste un catalogo di giochi qualificati *ex ante* come giochi d'azzardo.

Per questa ragione la giurisprudenza consolidata, in passato, ha stabilito che il gioco d'azzardo deve essere valutato in concreto al fine di bilanciare i contrapposti interessi in gioco: da un lato la necessità perseguita dallo Stato di limitare le infiltrazioni criminali e mantenere il controllo dei flussi economici; dall'altro la necessità di garantire la libera iniziativa economica all'operatore e le libertà garantite a livello comunitario.

Evidenzia l'appellante che la regolamentazione del settore è molto frastagliata e di dettaglio e non è possibile estenderla analogicamente a fattispecie tra loro differenti.

Tuttavia, in relazione ai giochi non disciplinati normativamente, la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri per verificare se un gioco possa essere considerato d'azzardo, mettendo in luce una serie di elementi, tra cui l'entità della posta in gioco, al fine di valutare la sussistenza dello scopo di lucro.

Il TAR non avrebbe tenuto conto della concreta tipologia di gioco, che è unicamente un passatempo per i giocatori senza alcuna vincita in denaro, incorrendo in una grave carenza d'istruttoria e nel travisamento dei fatti.



Il TAR si è limitato, secondo l'appellante, esclusivamente a verificare se il sito fosse suscettibile nel monopolio statale, argomentandolo sulla base di un rischio di ludopatia che non è presente e non costituisce in ogni caso uno dei requisiti per la qualifica del gioco come gioco d'azzardo né come gioco soggetto al monopolio statale.

Conclude sul punto l'appellante, lamentando che il giudice di prime cure non ha verificato la sussistenza, nel caso di specie, del fine di lucro sotteso alla definizione del gioco d'azzardo e negato la libertà di iniziativa economica nel settore dei giochi sulla base di una *ratio* errata.

In ogni caso, ad avviso dell'appellante, ADM non può esercitare un potere inibitorio, finalizzato a reprimere la libera iniziativa economica, in riferimento a giochi non regolamentati a livello legislativo e in rispetto ai quali non detiene un potere previsto per legge, se non attraverso un uso illegittimo ed arbitrario del potere al di là delle proprie funzioni e lesivo del principio di proporzionalità e gradualità.

*Error in procedendo e in iudicando – violazione dell'art. 113 della Cost. e degli artt. 29, 34 e 134 c.p.a.. Eccesso di potere giurisdizionale. Violazione e falsa applicazione dell'art. 102, comma 1, del D.L. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020 e dell'art. 1 del D.lgs. 496/1948. Difetto di motivazione e di istruttoria. Ingiustizia manifesta, difetto assoluto dei presupposti.*

Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che nessuna delle argomentazioni sviluppate dal TAR è direttamente o indirettamente ricavabile dai provvedimenti impugnati nel corso del primo grado di giudizio.

In particolare, il TAR avrebbe del tutto omissivo di considerare l'assenza di motivazione in cui era incorsa ADM nel comminare l'inibizione, sconfinando

altresì nelle valutazioni tecnico-discrezionali spettanti ad ADM e sostituendosi a questa nel valutare la sussistenza dei presupposti di merito applicativi dell'art. 1 del d.lgs. 496/1948.

*Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 della Cost.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Cost.. Violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza. Violazione delle regole procedurali di cui all'art. 2, 3 e 10 della Legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione del principio legalità e di tassatività. Sviamento di potere.*

Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che, in assenza dei presupposti di legge, GameTwist è attualmente inibito e, quindi, Funstage si ritrova per effetto della sentenza impugnata privata del diritto alla libera iniziativa economica sancito dall'art. 41 della Cost.

Una simile conclusione non tiene in alcun modo conto dei contrapposti interessi in gioco, del principio di proporzionalità nonché dell'esistenza di giochi con finalità ludiche.

ADM avrebbe potuto interloquire con l'attuale appellante, al fine di trovare una soluzione più ragionevole; non ha invece adottato alcuna garanzia procedimentale o forma di contraddittorio.

Pertanto, l'appellante ritiene che ADM abbia adottato un trattamento discriminatorio in violazione dell'art. 3 della Cost. considerando che i restanti siti che offrono giochi del tutto speculari a quelli offerti da Funstage non sono stati inibiti e non risultano inseriti nella *blacklist*.

A fronte dei requisiti previsti dal legislatore, evidenzia l'appellante che l'inibizione è un provvedimento di natura vincolata in relazione al quale, ADM non è titolata ad esercitare alcuna discrezionalità né tantomeno un simile provvedimento può essere

adottato in un settore – quello dei giochi ludici – che fuoriesce dalla competenza di ADM.

*Sull'istanza di risarcimento del danno*

Deduce l'appellante che l'inserimento di GameTwist nella *blacklist* ha comportato e sta comportando un'irreparabile perdita della numerosa clientela italiana.

Inoltre, la stessa ADM ha dimostrato di essere incorsa in molteplici errori frutto quantomeno di una colposa carenza d'istruttoria a cui colposamente non ha voluto porre rimedio, nonostante sin da subito Funstage si fosse attivata per cercare di chiarire il travisamento dei fatti in cui ADM era incorsa.

Ciò posto in relazione all'elemento soggettivo in capo ad ADM, l'appellante ravvisa anche tutti i presupposti di carattere oggettivo, con specifico riferimento all'ingiustizia del danno e al nesso causale con il mancato guadagno e il danno reputazionale consequenziali all'inibizione,

Da aprile ad oggi, espone l'appellante l'emergere di una forte perdita di fatturato che è pari a circa 65.000 € al mese.

Ed ancora, in via del tutto esemplificativa, a voler considerare solo i 55 giorni successivi al provvedimento di inibizione, il calo dei ricavi è pari al 62%.

Insiste, dunque, per la domanda risarcitoria.

L'appello è infondato.

Osserva il Collegio, preliminarmente, che la complessità della fattispecie all'esame trova ragione nella circostanza che la disciplina normativa del fenomeno dei giochi, in particolare dei giochi d'azzardo (legge n. 496/1948), è maturata nell'ordinamento in un periodo storico in cui era forse impossibile per il legislatore immaginare gli sviluppi tecnologici che avrebbero potuto essere in futuro applicati per tali attività, in particolare attraverso l'utilizzo delle reti telematiche e dei siti *web*.

La circostanza richiamata impone dunque al giudice di interpretare le norme vigenti contestualizzandone l'applicazione ai fenomeni emergenti, pur nella doverosa applicazione di criteri interpretativi di assoluta garanzia, trattandosi di disposizioni potenzialmente idonee ad incidere sulla libertà economica e, sempre potenzialmente, in grado di determinare conseguenze afflittive; nel contempo, impone altresì di considerare, nell'ottica interpretativa, anche nuove patologie di rilievo sociale, come la ludopatia, che toccano, per diversi profili, anche l'ordine e la sicurezza pubblica, categoria che presiede, sotto il profilo della prevenzione, al sistema regolatorio oggetto di esame nel presente contenzioso.

Nel merito, quanto al primo motivo di appello, gli atti di causa portano ad escludere che il primo giudice non abbia valutato in concreto le caratteristiche del gioco, riconducendole piuttosto, attraverso un'interpretazione analitica e sistematica, e non di tipo analogico, come dedotto dall'appellante, alla tipologia dei giochi rientranti nella sfera di competenza di ADM nella *subiecta materia*.

Tutti gli aspetti idonei a qualificare la tipologia del gioco quale gioco d'azzardo sono stati esaminati dal primo giudice, in particolare il pagamento di una posta in denaro per la partecipazione e la corresponsione di una ricompensa di qualsiasi natura, senza che le conclusioni che ne sono derivate appaiano al Collegio illogiche o motivate in difetto.

In buona sostanza – mentre non persuade questo Collegio la tesi secondo cui, acquistando i twist, ciò che l'utente compra sarebbe solo il diritto d'uso della licenza di *software* – quello che emerge dalla ragionevole e condivisibile ricostruzione del TAR è che le modalità di funzionamento del sistema sono tali da concretare tutti i presupposti di cui al d. lgs. n. 496/1948 (organizzazione ed esercizio di giochi di abilità e concorsi pronostici per i quali si corrisponda una

ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta in denaro), con la conseguente necessità di concessione da parte di ADM.

Quanto al primo profilo (*corresponsione di una ricompensa di qualsiasi natura*) è condivisibile la conclusione cui è pervenuto il primo Giudice, secondo cui nella nozione estremamente ampia di ricompensa “*di qualsiasi natura*” può ben rientrare il diritto dell’utente di partecipare – grazie al conseguimento di ulteriori *Twist* – alla stessa piattaforma di gioco nella quale si è già vinto. Tale conclusione risulta avvalorata dal fatto che anche la permanenza per un tempo più lungo o per un maggior numero di partite assume un valore – anche solo indirettamente – economico, alla luce del valore economico dei *Twist* che al giocatore possono essere attribuiti dietro pagamento di una somma o per effetto di particolare condotte di gioco.

Quanto al secondo profilo (*partecipazione a pagamento al gioco*), dal richiamato carattere parametrico e funzionale che deve essere riconosciuto alle disposizioni di cui al D.lgs. 496/1948 emerge che tale presupposto non deve ritenersi sussistente soltanto laddove qualunque fase del gioco sia subordinata al pagamento di somme di denaro, ma anche nelle ipotesi in cui – come nel caso in esame – il pagamento di tali somme (con acquisto di *Twist*) consenta di accedere a un maggiore numero di giochi e per un tempo più lungo.

Per le medesime ragioni, non è determinante – ai fini che qui rilevano – la circostanza per cui al giocatore venga attribuito, in sede di primo accesso alla piattaforma, un primo quantitativo di *Twist*. A tacere d’altro, infatti, l’attribuzione gratuita di questa sorta di ‘dotazione iniziale’ non priva i *Twist* di un valore (direttamente o indirettamente) economico.

Il motivo deve dunque essere nel suo complesso respinto.

Circa il secondo motivo di appello, non è condivisibile quanto sostenuto dall'appellante circa uno sconfinamento del primo giudice nell'area della discrezionalità tecnica dell'amministrazione attraverso una etero-integrazione della motivazione del provvedimento impugnato.

Lo stesso appellante riconosce che la regolamentazione del settore è molto frastagliata e di dettaglio e tale valutazione, che può essere condivisa, impone evidentemente un'operazione interpretativa di ampio spettro che non per questo deve essere considerata – e non lo è nel caso di specie – sostitutiva delle attribuzioni riservate all'amministrazione in termini di motivazione del provvedimento.

Quanto al terzo motivo, va evidenziato che l'applicazione dell'art. 102 del d.l. n.104/2020 non prevede una gradualità di sanzioni, bensì facoltizza esclusivamente l'ADM a ordinare, ricorrendone i presupposti, ai fornitori di connettività alla rete *internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori.

L'applicazione di tale disposizione, evidentemente calibrata sulla modalità telematica di svolgimento dell'attività, non appare violare il principio di proporzionalità, fermo restando che il destinatario della misura potrà sempre adeguare i propri contenuti alle contestazioni mosse ripristinando la propria operatività.

Non risulta, peraltro, compiutamente dimostrata l'asserita discriminatorietà del provvedimento rispetto ad altre offerte di giochi con modalità di funzionamento analoghe, non inserite nella *blacklist* all'origine del presente contenzioso.

È qui appena il caso di richiamare il consolidato orientamento secondo cui il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento (cui è equiparabile, ai fini che qui rilevano, la figura della discriminatorietà) è configurabile soltanto in caso di assoluta, dimostrata identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse (sul punto – *ex multis* -: Cons. Stato, IV, 23 luglio 2023, n. 7281). Ebbene in assenza della dimostrazione della piena equiparabilità fra la struttura dell'offerta di gioco dell'appellante e quella delle altre piattaforme di gioco richiamate in sede di appello ai fini di comparazione, il motivo in esame non può trovare accoglimento.

Ne consegue, stante la ritenuta legittimità del provvedimento impugnato, la non accoglibilità della domanda risarcitoria riproposta in sede di appello, difettando (*inter alia*) l'ingiustizia del lamentato danno patrimoniale.

In sostanza, la sentenza di primo grado risulta esente da censure. Deve essere altresì confermata l'improcedibilità del ricorso originario, non espressamente oggetto di contestazione in sede di appello, in quanto la ripubblicazione del provvedimento impugnato, con indicazione della base giuridica corretta, rappresenta una legittima forma di convalida che non inficia la legittimità del provvedimento di rimozione.

L'appello, pertanto, va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna la parte appellante a rifondere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

Marco Valentini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE  
Marco Valentini

IL PRESIDENTE  
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO